



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 146 – 28 APRILE 2021**

Riunione del giorno 28 Aprile 2021

#### **59.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:**

- Sig.ra **Camilla TESSER**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi                      Presidente
- Avv. Antonio Amato                  Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente – estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

**- Sig.ra Camilla TESSER (matr. 3073131) tesserata per la Montebelluna Volley ASD:**  
*per non avere presentato – dietro plurime richieste del sodalizio di appartenenza – il certificato medico agonistico per la s.s. 2020/2021; violando i seguenti articoli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alle lettere b), e j).*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta per l'udienza del 28 aprile 2021, in modalità videoconferenza.

A detta udienza compariva la Sig.ra Camilla Tesser, la quale confermava di aver provveduto, come da memoria depositata dal Responsabile del sodalizio in data 2 gennaio 2021, a consegnare il certificato medico richiesto.

Il sostituto procuratore federale presente, Avv. Massimo Caravetta, illustrava l'atto di deferimento proponendo di applicare idonea sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata.



All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto trasmesso in data 01.11.2020 dalla Montebelluna Volley ASD, in persona del Pres. p.t., all'ufficio Tesseramento e alla Procura Federale nel quale veniva evidenziato che l'atleta Camilla Tesser non aveva risposto all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva, né aveva in altro modo provveduto a consegnare il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali per la stagione sportiva 2020/2021.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta, risulti accertata sia perché comprovata e documentata, sia perché ampiamente confermata dalla stessa in udienza.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Il ravvedimento successivo dell'atleta, che ha in un secondo momento assolto tale onere trasmettendo la certificazione di idoneità, se da un lato non può avere efficacia scriminante, per altri versi legittima l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, essendo valso a rimuovere le conseguenze della condotta antiregolamentare posta in essere in danno del sodalizio.

Il Tribunale ritiene pertanto di sanzionare l'atleta come indicato in dispositivo.

### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Camilla Tesser, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Roma, 28 aprile 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 aprile 2021